IRPINIAMBIENTE S.p.A.

DECRETO n. 325 **del** 14/12/2021

Il Direttore Generale

OGGETTO: Provvedimento in Autotutela decreto n. 294 del 12/11/2021; decreto n. 301 del 25/11/2021.

Premesso:

Che la società Irpiniambiente S.p.a. è affidataria del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti per la Provincia di Avellino ai sensi e per l'effetto della Legge Regionale n. 4 del 2007 e s.s.m.m.i.i. e del D.L. n. 195 del 30.12.2009 convertito in Legge n. 26 del 26.02.2010;

Che con atto n. 4 del 30.09.2010 Il Presidente della Provincia di Avellino, Commissario straordinario ai sensi e per l'effetto dell'art. 11 della Legge 26.02.2010 di conversione del D.L. n. 195 del 2009, ha approvato il Piano Industriale per la Gestione dei rifiuti della Provincia di Avellino;

Che con contratto di servizio Rep. N. 117 del 02.12.2010, registrato in Avellino il 20.12.2010 al n. 1015, l'Ente della provincia di Avellino ha affidato alla società Irpiniambiente S.p.a. la gestione del ciclo integrato dei rifiuti al fine di perseguire la missione di carattere generale di competenza della suindicata Provincia ai sensi e per l'effetto della L.R. n. 4 del 2007 e della Legge di conversione n. 26 del 26.02.2010, con modificazioni del D.L. n. 195 del 2009;

La procura del Direttore Generale registrata in Avellino il 14.04.2020 al n.ro 2097IT, iscritta nel registro delle imprese di Avellino, protocollo n. 7463/2020;

Che la società Irpiniambiente S.p.a gestisce e svolge un servizio di pubblico interesse.

Che la L. Reg. n. 6 del04.04.2016 che all'art. 14 co. 3 sancisce "in *fase transitoria di riordino del ciclo di rifiuti, in attesa degli affidamenti che saranno disposti dagli Enti di Governo negli ambiti ottimali, proseguono le attività attribuite alle società provinciali ai sensi delle norme vigenti"*

Che alla luce dell'attuale quadro normativo la società Irpiniambiente S.p.a. manterrà la propria struttura e la propria organizzazione operativa *"fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato ai sensi della L.R. n. 14 del 26.05.2016;*

Premesso, altresì:

Che con decreto n. 294 del 12.11.2021 veniva approvato il regolamento sulla nomina e sul funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);
Che con successivo decreto n. 301 del 25.11.2021 veniva indetto un avviso di Manifestazione di interesse per la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);

Visto:

che questa società opera con l'intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza e rispetto delle normative vigenti;

Considerato:

che il nuovo co. 8-bis dell'art.1 della l.190/2012, nelle pubbliche amministrazioni, attribuisce agli OIV la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione, di ricezione delle segnalazioni avente ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT. La definizione dei nuovi compiti di controllo degli OIV nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza induce a ritenere che, anche nelle società, occorre individuare il soggetto più idoneo allo svolgimento delle medesime funzioni;

che a tal fine, ogni società attribuisce, **sulla base di proprie valutazioni di tipo organizzativo, tali compiti all'organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero all' Organismo di Vigilanza (ODV) o ad altro organo a cui siano eventualmente attribuite le relative funzioni i cui riferimenti devono essere indicati chiaramente nel sito web all'interno della sezione "Società Trasparente";**

che in data 21 febbraio è stata approvata dall'ANAC la delibera n.141" **Attestazione OIV, o strutture con funzioni analoghe sull' assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza dell'Autorità"**

che per tali motivi è interesse dalla società avvalersi di altro organo interno di controllo reputato più idoneo e tale da comportare un risparmio di risorse economiche per la società;

Tenuto conto che l'adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere /dovere in capo alla stazione appaltante qualora si manifestino vizi che possano pregiudicare i principi a cui deve essere sottoposta la procedura;

IRPINIAMBIENTE S.p.A.

Avvalendosi dei poteri di autotutela che l'ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione in presenza di errori materiali e/o di pubblico interesse accertati e commessi in sede di emanazione del bando perché non rispettosa delle norme in vigore;

Verificato che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela;

Decreta

Per le motivazioni espresse in premessa:

1) L'annullamento in autotutela della procedura di selezione in oggetto e di tutti gli atti conseguenti;
2) La pubblicazione di tale provvedimento di annullamento in autotutela nel sito;

Il Direttore Generale
Prof. Armando Masucci